



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO**

---

**TRIBUNALE DI ENNA SEZIONE LAVORO, 8 marzo 2022**

BALSAMO	<b>giudice</b>
G.S. e altri	<b>ricorrenti</b>
Assessorato Regionale della Famiglia e del Lavoro	<b>convenuto</b>

**Mansioni superiori – Applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 Cost. – Differenze retributive – Loro spettanza solo se formale provvedimento di assegnazione.**

il disposto dell'art. 36 Cost. non può non trovare applicazione anche nelle fattispecie, analoghe a quella in esame, in cui la pretesa del lavoratore alla retribuzione corrispondente allo svolgimento dell'attività prestata riguardi mansioni superiori corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento

---

[Si] ritiene ... condivisibile l'affermazione (prevalente, in dottrina, pur se non univoca) secondo cui, ai sensi dell'art.52 del testo unico, lo svolgimento da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione di mansioni superiori senza un provvedimento formale di assegnazione non solo sia del tutto irrilevante sotto il profilo dell'inquadramento, ma neppure dia titolo alle relative differenze retributive.

**Estensore delle massime** avv. Orazio Sciacca